



# Comune di Marciana

Provincia di Livorno

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del 27/03/2017

---

C O P I A

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017 DELL'ADDIZIONALE IRPEF.

---

L'anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di marzo alle ore 18:15 nell'aula Consiliare del civico palazzo, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, con la presenza dei Signori:

BULGARESI ANNA	P	GENTILI GABRIELE	P
GIACOMELLI DANIEL	P	LOGI LUIGI	P
RICCI CRISTIANO	P	BARBI SIMONE	P
CIANGHEROTTI DANIELE	P	MAZZEI MAURIZIO	P
CARDELLA MAURO	P		
BALESTRINI MARCELLO	P		
BENVENUTI MASSIMO	P		

Presenti n. 11

Assenti n. 0

Presiede l'adunanza Anna BULGARESI - Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marco CARAPEZZI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito alla proposta riportata in oggetto.

Il Sindaco introduce l'argomento iscritto al punto n. 12 dell'O.D.G. del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione aliquote per l'anno 2017 dell'Addizionale IRPEF".

Non si registrano interventi.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- L'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";
- Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;
- Con l'articolo 1 comma 7 del D.L. 92/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
- Detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della legge 220/2010;
- L'articolo 5 del D.Lgs 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adesione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;
- Con la risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;

- L'articolo 1 comma 1 del D.L. 138/2011 così come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede:
  - Che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
  - Che le disposizioni nello stesso anno sono approvate con l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono abrogate;
- Che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 prevede che i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3 – bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al disotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- Che infine, il D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti "a quelli stabiliti dalla legge statale" debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

VISTO che:

- L'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;
- L'articolo 172 del D.Lgs n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126 prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegato al bilancio di previsione;
- VISTO l'art. 1 della Legge 11 Dicembre 2016 n. 232 ( legge di bilancio 2017) il quale al comma 545 stabilisce che:"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di Previsione degli Enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, è differito al 28 /02/2017;

- VISTO altresì l'art. 5 del Decreto Legge 30 Dicembre 2016 n. 244 ( decreto mille proroghe) dal quale testualmente si evince che:” Il termine per la deliberazione del Bilancio Annuale di Previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017, conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'art. 1 della Legge 11 Dicembre 2016 n. 232;

CONSIDERATO che:

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 19/03/2012 è stato approvato, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs n. 446/1997 il regolamento disciplinante l'addizionale comunale IRPEF e in tale occasione è stata determinata l'aliquota nella misura dello 0,6%, inoltre, l'addizionale non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore o uguale a € 15.000,00;
- Detta aliquota non è stata modificata negli anni successivi e pertanto per l'anno 2017 l'aliquota vigente è pari a 0,6%;
- L'incertezza di realizzazione di alcune entrate previste nel bilancio di previsione destinate al finanziamento delle spese correnti e la contestuale riduzione dei trasferimenti statali per effetto delle diverse manovre finanziarie intervenute rendono necessaria una manovra finanziaria quale quella riportata nel presente provvedimento volta a consolidare le entrate correnti dell'ente;

Ai fini del perseguimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, oltre che per garantire adeguati livelli di servizi alla collettività amministrata occorre procedere ad un mantenimento del gettito derivante da detto tributo attraverso la conferma dell'aliquota vigente;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 14/03/2017 avente ad oggetto: “Approvazione aliquote dell'addizionale IRPEF – Anno 2017”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA l'analisi rimessa da parte del settore finanziario competente dalla quale si evince che applicando le aliquote e le esenzioni previste nella tabella che segue si determinerà un gettito per l'ente stimabile in € 119.960,00 per l'anno 2017;

VISTO il D.Lgs n. 360/1998 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs n. 1267/2000;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Ufficio Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il Regolamento di contabilità;

CON voti favorevoli n. 7, astenuti n. 0, contrari n. 4 (I Consiglieri Comunali Logi Luigi, Barbi Simone, Mazzei Maurizio e Ciangherotti Daniele), espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dell' 0,6%, come da prospetto riepilogativo che segue:

<b>Aliquota</b>	<b>Fascia di applicazione</b>
0 %	fino a 15000.00 euro
0,6 %	oltre 15000.00 e fino a 28000.00 euro
0,6 %	oltre 28000.00 e fino a 55000.00 euro
0,6 %	oltre 55000.00 e fino a 75000.00 euro
0,6 %	oltre 75000.00 euro

2. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 169, della legge 27 dicembre 1996 la predetta variazione è da ritenersi vigente per l'annualità 2017 nonché, in assenza di modifiche al predetto regolamento, per l'annualità successive;
3. DI DARE MANDATO al responsabile del servizio finanziario affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa, oltre che all'Albo pretorio online, nelle modalità stabilite dall'art. 1 comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31 maggio 2002 oltre che all'invio, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1197, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
4. DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione per l'anno 2017;

Quindi,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti sperati, favorevoli n. 7, astenuti n.0, contrari n. 4 (i Consiglieri Comunali Logi Luigi, Barbi Simone, Mazzei Maurizio e Ciangherotti Daniele), espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti,

DICHIARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 27 DEL 27/03/2017

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Anna BULGARESI

F.to Dott. Marco CARAPEZZI

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124, D.L.gs 267/2000)

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 31/03/2017, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi (progr. affissione nr. 522).

Lì, 31/03/2017

F.to L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Marianne MAZZEI

---

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**Marciana, 31/03/2017**

**L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**

**Marianne MAZZEI**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art.134, D.L.gs n. 267/2000)

Visti gli atti d'ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 31/03/2017 al 15/04/2017.

Essa è divenuta esecutiva il 27/03/2017

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4)

essendo decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3)

Lì, 27/03/2017

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Marianne MAZZEI

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017 DELL'ADDIZIONALE IRPEF.

---

PARERI - Art. 49, comma 1 D.L.gs 267/2000

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Li, 24.03.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ivano FERRINI

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla contabile tecnica della presente proposta di deliberazione.

Li, 24.03.2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott. Giuseppe BERTI